

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: MARTINI)

Roma, 28 settembre 2016

Sui disegni di legge:

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(2474) *Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagogo*

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo;

considerato che il disegno di legge A.S. 2443, approvato dalla Camera dei deputati, disciplina l'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico (che subentra all'attuale educatore) e di pedagogo, nonché, per alcuni aspetti, la professione di educatore professionale socio-sanitario (nuova denominazione dell'attuale educatore professionale). A tal fine, stabilisce, in particolare, che l'esercizio delle rispettive attività è consentito – salvo alcune previsioni transitorie volte a consentire, a determinate condizioni, l'esercizio della attuale professione di educatore – solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante per le sole figure di pedagogo e di educatore professionale socio-sanitario;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 1 del A.S. 2443 individua le professioni sulle quali interviene il testo del disegno di legge, ovvero l'educatore professionale socio-pedagogico, il pedagogo e l'educatore professionale socio-sanitario;

- il medesimo articolo 1 prevede, inoltre, che la disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo persegue gli obiettivi della Strategia di Lisbona, deliberata dal Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2000, in materia di sviluppo dell'educazione formale, non formale e informale lungo il corso della vita dei cittadini europei per la realizzazione dello spazio europeo della società della conoscenza avanzata e competitiva, democratica e inclusiva, conformemente alle "conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»)";

- l'articolo 5 stabilisce che l'educatore professionale socio-pedagogico rientri nel livello di conoscenze, competenze e abilità, di cui alle aree di professionalità del 6° livello del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ), ai sensi della raccomandazione del

Al Presidente
della 7^a Commissione permanente
S E D E

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01);

- l'articolo 8 prevede che il pedagogo rientri nel livello di conoscenze, competenze e abilità di cui alle aree di professionalità del 7° livello del predetto Quadro europeo delle qualifiche;

- l'articolo 12 precisa che le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo rientrano nelle professioni non organizzate in ordini o collegi e sono inserite negli elenchi e nelle banche di dati degli enti e organismi nazionali e regionali deputati alla classificazione, alla declaratoria e all'accreditamento delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

ricordato che:

- il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, nelle conclusioni del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (*Education and Training «ET 2020»*), ha convenuto che “la cooperazione europea nei settori dell'istruzione e della formazione per il periodo fino al 2020 dovrebbe essere istituita nel contesto di un quadro strategico che abbracci i sistemi di istruzione e formazione nel loro complesso, in una prospettiva di apprendimento permanente”, in un quadro, cioè, di “apprendimento in tutti i contesti, siano essi formali, non formali o informali, e a tutti i livelli”;

- il 23 aprile 2008 è stata adottata la Raccomandazione europea del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF - *European Qualifications Framework*) con la quale gli Stati membri sono stati invitati a riportare i sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro europeo entro il 2010 e ad adottare misure affinché entro il 2012 i nuovi certificati di qualifica, i diplomi e i documenti Europass contenessero un chiaro riferimento all'appropriato livello del EQF. Il Quadro è strutturato secondo otto livelli di riferimento, declinati in conoscenze, abilità e competenze. In particolare, il 6° livello corrisponde alla laurea o al diploma accademico di I livello, mentre il 7° livello corrisponde alla laurea magistrale, al diploma accademico di II livello, al master universitario di I livello, al diploma accademico di specializzazione, o al diploma di perfezionamento o master;

- la Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, presentata dalla Commissione il 3 marzo 2010 (COM(2010) 2020), rappresenta il seguito della Strategia di Lisbona 2000-2010. Essa definisce la strategia di crescita dell'Unione per il decennio 2010-2020 e fissa cinque obiettivi da raggiungere entro il 2020, soprattutto nel settore dell'istruzione, il cui obiettivo è di ridurre i tassi di abbandono scolastico a un livello inferiore al 10 per cento, e fare in modo che almeno il 40 per cento delle persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni abbia portato a termine l'istruzione terziaria o equivalente. Ciò include anche le iniziative faro, in particolare “Gioventù in movimento” e l'Agenda per le nuove competenze e per l'occupazione;

- la comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 dal titolo “Un bilancio per la strategia 2020” invita a realizzare un programma unico relativo al settore dell'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, che comprenda gli aspetti internazionali dell'istruzione superiore e che riunisca il programma d'azione nell'ambito dell'apprendimento permanente istituito con decisione n. 1720/2006/CE, il programma Gioventù in azione istituito con decisione n. 1719/2006/CE, il programma d'azione

Erasmus Mundus istituito con decisione n. 1298/2008/CE, il programma ALFA III istituito con regolamento (CE) n. 1905/2006, e i programmi Tempus e Edulink, al fine di ottenere una maggiore efficienza, un più preciso orientamento strategico e nuove sinergie da sfruttare tra i vari aspetti del programma unico;

- il regolamento (UE) n. 1288/2013, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, ha sostituito e abrogato le predette decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 1, si invita la Commissione di merito a correggere le parole "conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»)", con le seguenti: "Conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») (2009/C 119/02)";

si invita, infine, la Commissione di merito di valutare l'opportunità di aggiornare il testo del disegno di legge alla luce dei più recenti orientamenti europei, espressi nei documenti citati in premessa.

Claudio Martini